



Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"

## PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ARMA DEI CARABINIERI

 $\mathbf{E}$ 

# LA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI LUISS "GUIDO CARLI"

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", con sede a Roma, viale Romania n.45, nella persona del Direttore di sanità, Gen. D. Vito ferrara

e

la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", di seguito denominata "Luiss", con sede a Roma, Viale Pola n.12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, nella persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma,

#### **VISTO**

- l'art. 155 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", ai sensi del quale
   l'ARMA è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente e attribuiti all'ARMA, in attuazione del D. Lgs. 19
   agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento

del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

## PREMESSO CHE

#### la Luiss:

- è un'Università autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione professionale, il trasferimento dell'innovazione, l'evoluzione culturale della società;
- ha elaborato un progetto di formazione rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale, innovativi e qualificati risultati nel settore scientifico, della ricerca, della formazione e dello sviluppo sociale;
- ha moltiplicato, coerentemente con la Terza Missione dell'Università, il proprio impegno a favore della
  collettività promuovendo attività basate sui principi di etica, responsabilità e sostenibilità, ponendosi
  come piattaforma di sviluppo sociale, e mettendo la propria rete di relazioni e di competenze a
  servizio del territorio;
- ha realizzato, in un'ottica di apertura al territorio e di sostenibilità, un Orto come spazio di
  aggregazione, condivisione e innovazione sociale, al fine di sperimentare un modello di green governance
  collaborativa, che unisca ambiente, agricoltura e alimentazione e rappresenti un modello di
  integrazione, inclusione e supporto allo sviluppo individuale;
- ha promosso, in collaborazione con la Onlus Insettopia, il progetto "Autistici e Giardinieri", volto a
  favorire l'inclusione sociale di ragazzi autistici attraverso percorsi di orticultura realizzati nell'Orto,
  con l'obbiettivo ultimo di proporre un modello di formazione e inserimento lavorativo di persone
  affette da disturbi dello spettro autistico;
- l'ARMA opera, tra l'altro, per la sensibilizzazione e promozione delle tematiche nel campo sanitario e della sostenibilità ambientale;

## **CONSIDERATO CHE**

#### le Parti:

- ritengono che la sostenibilità, l'inclusività e, più in generale, la valorizzazione della biodiversità, intesa nella sua declinazione ambientale ma anche sociale come forma di supporto alla disabilità, costituiscano parte integrante della formazione delle nuove generazioni riconoscendone, altresì, l'importanza come sinonimo di educazione al cambiamento;
- intendono promuovere le suddette tematiche in un'ottica di cittadinanza attiva con un impegno di collaborazione a lungo termine;

## TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

## Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e la LUISS nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto. Le aree di collaborazione, afferenti al supporto alla disabilità e allo sviluppo della sostenibilità ambientale, sono individuate nelle seguenti:

- progettazione e implementazione di laboratori sperimentali pratici, aventi ad oggetto le tematiche di promozione della biodiversità ecologica e sociale;
- promozione di eventi, iniziative, seminari e conferenze sulla valorizzazione della biodiversità, con particolare attenzione alla diffusione di comportamenti virtuosi;
- sviluppo di azioni congiunte di comunicazione sulle azioni e sui risultati conseguiti nell'ambito di quanto previsto dal presente protocollo.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a:

- fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività;
- istituire un Comitato operativo, con funzioni di coordinamento, direzione e monitoraggio delle attività di promozione della biodiversità ambientale e sociale.

## Articolo 2

#### Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

## a. la Luiss:

- (1) si propone come piattaforma educativa volta a stimolare un processo di integrazione culturale che coinvolga il personale proprio e dell'ARMA, gli studenti dei licei e gli stakeholder, a favore di ragazzi e bambini affetti da disabilità e delle loro famiglie;
- (2) si impegna ad attuare azioni secondo le seguenti linee di intervento:
  - coinvolgimento nei corsi di Terapia Multisistemica in Acqua (TMA), già sviluppati dall'ARMA ed erogati a favore di bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, previa opportuna formazione del proprio personale al metodo TMA degli studenti, dei genitori e di tutti gli stakeholders coinvolti nel progetto "Autistici & Giardinieri";
  - coinvolgimento del personale dell'ARMA nei percorsi formativi attivati all'Orto nell'ambito del
    progetto "Autistici & Giardinieri", con funzioni di integrazione, arricchimento con nuovi
    contenuti e metodologie e supporto al proprio personale, agli studenti e ai genitori dei ragazzi
    con disabilità;
  - istituzione e organizzazione di un evento annuale finalizzato alla sensibilizzazione sui temi in oggetto, nel quale coinvolgere Istituzioni e operatori sociali per presentare i risultati delle attività in termini di "applicazioni virtuose" e i possibili sviluppi futuri;
  - avvio di attività di volontariato:
    - che coinvolgano gli studenti Luiss e dei licei nel supporto ai campi estivi per gruppi di ragazzi
      con disabilità erogati in collaborazione con l'ARMA, nonché in attività di assistenza e cura
      della biodiversità ambientale presso centri e riserve gestiti da quest'ultima;
    - afferenti a nuovi spazi di aggregazione e condivisione focalizzati sulla biodiversità ambientale
      e sociale, dove collaborino studenti Luiss e ragazzi con disabilità, al fine di valorizzare la
      presenza di questi ultimi presso il Campus Luiss;
- b. l'ARMA, fatte salve prioritarie esigenze di servizio, interesserà, per le conseguenti attività, le articolazioni specializzate del *Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri*.

#### Art. 3

## Accordi attuativi e referenti

Le attività individuate dal presente Protocollo saranno eseguite sulla base di Accordi attuativi, che saranno di seguito definiti.

L'ARMA e la Luiss, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, designeranno un proprio referente delegato per l'esecuzione.

#### Art. 4

#### Destinatari

I destinatari delle iniziative disciplinate dall'Accordo sono tutti gli studenti, docenti e personale amministrativo della Luiss e, più in generale, tutti gli *stakeholder* dell'Università.

## Art. 5

## Coperture assicurative

La Luiss dà atto che il personale universitario e amministrativo che svolgerà le attività oggetto del presente Protocollo è in regola con la normativa previdenziale ed assistenziale vigente e che gli studenti Luiss sono coperti da apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni/infortuni che dovessero conseguire nello svolgimento delle attività discendenti dal presente Protocollo. L'ARMA è da ritenersi in ogni caso sollevata da ogni responsabilità civile verso terzi per eventuali danni/infortuni che dovessero verificarsi per dolo/colpa dei propri dipendenti.

#### Art. 6

## Durata e risoluzione

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Gli Accordi attuativi di cui all'art. 3 avranno validità annuale, essendo riferiti ad uno specifico Anno Accademico. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività svolte dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti.

E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito. Ciascuna delle Parti può proporre all'altra la risoluzione anticipata con comunicazione formale da trasmettere con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata.

Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

#### *Art.* 7

#### Modifiche

Le modifiche al presente Protocollo d'Intesa dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

## Art. 8

## Comunicazione e uso dei marchi

L'ARMA e la Luiss si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

L'ARMA e la Luiss si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

L'ARMA e la Luiss si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo di intesa attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

#### Art. 9

## Privacy e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

## Art. 10

## Foro competente e legge applicabile

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Il presente accordo è integralmente regolato dal diritto italiano.

#### Art. 11

## Obbligo di riservatezza

Le parti si impegnano per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori a non divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo, le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite per effetto del contratto medesimo senza il consenso scritto dell'altra parte.

## Art. 12

## Registrazione

La registrazione del presente Protocollo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.

## Art. 13

## Disposizioni transitorie

Eventuali Convenzioni e Accordi analoghi stipulati tra la Luiss e articolazioni dell'ARMA manterranno la loro validità, salvo l'obbligo, alla naturale scadenza ed eventuale rinnovo, di trasformarli in Accordi attuativi ai sensi dell'art. 3 della presente Protocollo

Il Direttore di Sanità dell'Arma dei Carabinieri	IL DIRETTORE GENERALE DELLA LUISS
(Gen. D. Vito Ferrara)	(Dott. Giovanni Lo Storto)

## DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E COSTUDITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO